

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Opposizione a decreto ingiuntivo: l'opposto può chiamare un terzo in causa?**

*Il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l'ingiunzione di pagamento e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta. Peraltro, anche qualora dovesse ritenersi applicabile in astratto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la particolare disciplina dettata dall'art. 269 terzo comma c.p.c., deve comunque essere ribadito che il campo operativo della chiamata in causa del terzo ad opera dell'attore è pur sempre limitato all'interno dei confini indicati dall'art. 106 c.p.c.: deve pertanto essere escluso che l'opposto, presa visione dei motivi di opposizione ed accertato che le eccezioni della opponente circa la legittimazione processuale siano fondate, possa estendere il giudizio ad altro e diverso soggetto proponendo in tal modo una domanda totalmente nuova ed autonoma.*

**Tribunale di Massa, sentenza del 13.10.2015, n. 1051**

*...omissis...*

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 30.03.2012, il xxxxxxxx in giudizio, davanti a questo Tribunale, xxxxx S.n.c., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2012, emesso dal Tribunale di Massa su ricorso della xx chiedeva il pagamento della somma di E 5.912,14 per aver effettuato delle opere di riparazione sull'automezzo xxx

Parte opponente assumeva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in quanto l'automezzo, oggetto dei lavori per cui era stato richiesto il decreto ingiuntivo, risultava intestato xxxx merito assumeva l'infondatezza della pretesa creditoria. Costituitasi in giudizio xxxx contestava la fondatezza dell'opposizione e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della A. xxxxxxx prevista dall'art. 2226 c.c. e nel merito contestando le domande avverse.

Instaurata la fase istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove orali. Precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa veniva quindi trattenuta in decisione definitivamente all'udienza del 29.04.2015 con termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche.

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente risultando peraltro assorbente rispetto agli altri motivi. Ed infatti dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti contestualmente agli atti introduttivi del presente giudizio, nonché dalle risultanze testimoniali è emerso che il xxx consegnato, per conto xx l'automezzo, oggetto dei lavori di riparazione per cui è causa, all'autofficina xxxxx è conseguente ritenere che nessuna pretesa l'odierna opposta possa far valere nei confronti di parte opponente sicché la domanda di condanna va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 79/2012 annullato perché risultato sprovvisto di valido titolo. Ed invero, tale assunto, come detto, ha trovato adeguato riscontro anche nella dichiarazione del teste xxx, escussa all'udienza del 25.06.14, ha confermato che, non appena ricevette la fattura intestata al xxxx segnalare l'erronea emissione della ridetta fattura. Invero che l'automezzo fosse intestato alla xxxx risultato anche dal certificato di proprietà. Inammissibile la domanda avanzata da parte opposta nei confronti della terza chiamata xx invero per costante interpretazione giurisprudenziale e dottrinale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo "in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che il disposto dell'art. 269

c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l'ingiunzione di pagamento e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta (cfr. cass. n. 8718/2000). Inoltre, secondo altre pronunce della Suprema Corte "nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro la quale la domanda è diretta (cfr. cass. n. 8731/1997); orbene nel caso di specie deve pertanto ritenersi che l'attore in via sostanziale e cioè xxxxxx non può in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti xxxx mutare la domanda ed avanzare richiesta di condanna nel successivo giudizio di opposizione nei confronti di un terzo quale appunto xxx xx poiché questi, infatti, è soggetto estraneo all'originario rapporto processuale sorto con l'emissione del decreto.

E peraltro, anche qualora dovesse ritenersi applicabile in astratto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la particolare disciplina dettata dall'art. 269 terzo comma c.p.c., ipotesi questa comunque contrastante con il sopra indicato orientamento giurisprudenziale, deve comunque essere ribadito che il campo operativo della chiamata in causa del terzo ad opera dell'attore è pur sempre limitato all'interno dei confini indicati dall'art. 106 c.p.c.: deve pertanto essere escluso che l'opposta presa visione dei motivi di opposizione ed accertato che le eccezioni della opponente circa la legittimazione processuale siano fondate, possa estendere il giudizio ad altro e diverso soggetto proponendo in tal modo una domanda totalmente nuova ed autonoma.

Orbene, nel caso di specie xxxxx non era soggetto legittimato, chiedeva estendersi il giudizio ad un terzo quale l'Axxxxx sussiste il presupposto di cui sopra, poiché nei confronti della medesima difetta il presupposto della chiamata in garanzia in quanto viene chiesta nelle conclusioni di parte opposta la "condanna di xxxx al pagamento..." spiegando quindi nei confronti del terzo una domanda nuova e diversa.

Quanto alle domande di risarcimento danni avanzate sia da xxxx che dalla alla xxxxxxxsì precisa che al caso de quo si applicano le disposizioni di cui agli art. 2222 e ss del c.c. con ciò comportando che eventuali "difformità e vizi, di cui si chiede il risarcimento, siano denunziati entro otto giorni dalla scoperta e prima che sia trascorso l'anno dalla consegna": denuncia che agli atti è risultata generica e intempestiva quanto a parte ricorrente ed assente con riferimento alla terza chiamata.

Invero, allorché la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di avere compiuto tempestivamente quell'atto. Ne consegue che, analogamente a quanto già affermato dalla Suprema Corte in materia di appalto (Cass. 25-6-2012 n. 10579; Cass. 23-10-1997 n. 10412), anche in tema di contratto d'opera, come il caso che qui ci occupa, allorché il prestatore d'opera eccipisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'articolo 2226 c.c., per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente

denunciati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. Va altresì rilevato che l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all'articolo 2226 c.c., ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa. Resta da esaminare l'assorbente eccezione preliminare sollevata dalla terza chiamata Fratelli Bo., circa l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 2226 c.c., in quanto parte opposta non avrebbe denunciato le difformità e vizi entro otto giorni dalla scoperta alla stessa terza chiamata xxxxx Ed invero dall'attività istruttoria espletata e dai documenti in atti non è stata raggiunta la prova circa la tempestiva denuncia dei vizi da parte opposta - xxxxx la quale quindi correttamente ha anche sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione in quanto avendo eseguito i lavori nel luglio del 2011 è emerso che non vi sono stati atti interruttivi se non la notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo: atto notificato nel novembre del 2012 e quindi oltre il termine di prescrizione di cui all'art. 2226 c.c. Segue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna di parte opposta, alla refusione delle spese di lite relative al rapporto processuale con la terza chiamata F.xxxxxx e liquidate in mancanza di nota in complessivi E 1.200,00.

Devono invece ritenersi integralmente compensate le spese processuali relative agli altri rapporti processuali in ragione delle reciproche soccombenze

p.q.m.

Il Tribunale di Massa definitivamente pronunziandosi, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così dispone: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva xxxxx l'effetto annulla il decreto ingiuntivo n. 79/2012; 2. dichiara inammissibile la domanda proposta da parte opposta nei confronti della terza chiamata Axxxx 3. dichiara inammissibili le domande proposte da xxx xx. nei confronti dell'Axxxx accoglimento della domanda proposta dalla terza chiamata xx parte opposta a rifondere alla stessa terza chiamata xxxxxxxx le spese di lite che si liquidano in complessivi E 1.200,00 oltre accessori come per legge.